

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4223

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NANNINI, FABBRI FRANCESCO, PATRINI, ROMANATO, DALL'ARMELLINA, ALBA, BIANCHI FORTUNATO, BORRA, CANESTRARI, CAVALLARO, GHIO, CERUTI, DEGAN, DEL CASTILLO, DE MEIO, FUSARO, GERBINO, ISGRÒ, IMPERIALE, PICCINELLI, RADI

Presentata il 6 luglio 1967

Interpretazione autentica della legge 27 febbraio 1963, n. 226, recante disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Ministero della pubblica istruzione rispondendo a quesiti presentati dai Provveditori agli Studi, negava la retrodatazione di nomina al 1° ottobre 1939, al personale direttivo ed insegnante della scuola elementare, iscritto nel ruolo ordinario, in quanto alla data del 23 marzo 1939, figurava in servizio o come impiegato non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato o come insegnante, sempre non di ruolo, in ordine diverso di scuola, anche se non in possesso del titolo di studio specifico.

La interpretazione restrittiva, a nostro avviso, è derivata da una errata valutazione del regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, concernente « Norme per la sistemazione in ruolo degli avventizi squadristi, dipendenti del Ministero dell'Educazione Nazionale, ai sensi della legge 29 maggio 1939, n. 782 ».

Invero, tale regio decreto riguardava, si può dire, esclusivamente il personale direttivo, insegnante, amministrativo, tecnico, di vigilanza e subalterno dei Regi istituti di istruzione artistica, classica, scientifica e magistrale, dei regi istituti e scuole di istruzione media tecnica.

Il richiamo nell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1963, n. 226, di tale regio decreto n. 634 dovrebbe pertanto riguardare quasi esclusivamente il personale degli Istituti sopra menzionati.

Per il personale direttivo ed insegnante della scuola elementare possono valere solo gli articoli 3 e 7 come affermazione di criteri generali, e le disposizioni diramate dal Ministero dell'educazione nazionale, per evitare, come è avvenuto, ingiuste esclusioni dal beneficio previsto dalla citata legge n. 226.

Si riportano di seguito i citati articoli:

Articolo 3. « Gli incaricati alla direzione dei regi istituti e scuole di istruzione media, tecnica a norma dell'articolo 30, terzo comma, della legge 15 giugno 1931, n. 889 e gli insegnanti incaricati o supplenti che non siano in possesso di titoli di abilitazione o siano in possesso di titoli di abilitazione cui non corrisponde cattedra di ruolo in nessun tipo di scuola media, saranno sistemati e passati in uno dei ruoli statali estranei all'insegnamento cui dia adito il titolo di studio posseduto ».

Articolo 7, primo e secondo comma: « Il personale amministrativo e tecnico supplente

o incaricato nei regi istituti di istruzione artistica sarà sistemato e passato nel ruolo che occupa qualora sia in possesso del titolo di studio necessario e il posto sia compreso nell'organico dell'istituto come posto di ruolo ».

« Il personale predetto che non sia in possesso del titolo di studio richiesto o ricopra un posto non previsto come posto di ruolo, sarà sistemato in istituti di altro tipo od in posti di altri ruoli, per i quali il titolo di studio sia sufficiente ».

Nella circolare 25 gennaio 1959, numero 499/74416, diramata dalla Presidenza del Consiglio in risposta ai quesiti in ordine all'applicazione della legge 17 aprile 1957, n. 270, concernente « Norme in favore del personale statale in servizio come non di ruolo al 23 marzo 1939 », si trova una disposizione che conferma la norma contenuta nel regio decreto n. 634 che dà la giusta e possibile applicazione alla norma stessa.

Al n. 3 della citata circolare, infatti, dopo la premessa è detto: « In particolare tra tali beneficiari debbono essere compresi coloro che in servizio in qualità di insegnante non di ruolo o supplenti abbiano insegnato per lo intero anno scolastico e partecipato agli scrutini finali, anche se il periodo delle vacanze non era a quell'epoca retribuito ».

Le norme e la disposizione sopra riportate sanciscono due criteri fondamentali, per avere diritto alla retrodatazione di nomina:

1) l'essere in servizio alla data del 23 marzo 1939;

2) avere un rapporto di impiego, anche se a tempo determinato, con lo Stato indipendentemente dal ramo dell'Amministrazione statale in cui il dipendente prestava la sua opera.

Tali due criteri dovevano essere ritenuti presenti nell'applicazione della legge 27 febbraio 1963, n. 226, ciò che invece non è avvenuto.

La presente proposta di legge mira a correggere l'errore compiuto e di conseguenza a dare la giusta interpretazione all'articolo 1 della più volte richiamata legge n. 226.

L'articolo 1, infatti, afferma i due principi sopra citati, dedotti da norme legislative e da disposizioni ministeriali.

Trattandosi di interpretazione autentica, anche per coloro che sono stati esclusi da benefici e che dovrebbero goderne con l'approvazione della presente proposta di legge, si dovrebbe stabilire la stessa decorrenza 1° luglio 1963 ai fini economici. Tuttavia, considerate le difficoltà giuridiche ed economiche che si incontrano per rendere retroattiva la validità di una legge, mentre si conferma lo effetto giuridico e di carriera stabilito dalla legge 27 febbraio 1963, n. 226, e cioè 1° ottobre 1939, per gli effetti economici invece si stabilisce la decorrenza 1° gennaio 1968.

L'articolo 3 indica la fonte di copertura della spesa.

Onorevoli colleghi! Siamo sicuri che la presente proposta di legge, per il suo senso di giustizia e di equità troverà il vostro consenso ed avrà la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La retrodatazione di nomina al 1° ottobre 1939, stabilita dalla legge 27 febbraio 1963, n. 226, riguarda, ad ogni effetto giuridico e di carriera, anche il personale direttivo e docente della scuola elementare iscritto nei ruoli ordinari alla data di entrata in vigore della legge e in servizio alla data del 23 marzo 1939, come avventizio presso l'Amministrazione dello Stato o come insegnante non di ruolo nelle scuole di avviamento professionale o in altro ordine di scuola, purché a tale data detto personale fosse in possesso del diploma magistrale.

ART. 2.

Gli effetti economici decorreranno dal 1° gennaio 1968.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con i normali fondi del bilancio del Ministero della pubblica istruzione concernenti il personale di ruolo delle scuole elementari statali.